Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Venerdì, 16 marzo** — **Numero 63**

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

RETTIFICA

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 marzo 1923, n. 57, relativamente alla nomina del Sottosegretario di Stato on. Devecchi, è stato in fine del periodo scritto per errore: « è nominato Sottosegretario di Stato pel Ministero del tesoro ».

Si deve leggere invece: « è nominato Sottosegretario di Stato pel Ministero delle finanze ».

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle Società per azioni, delle Opere pie delle Casse di risparmio dei Monti di pietà e di altri Enti morali pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto 20 novembre 1914, n. 1373, i decreti Luogotenenziali 29 dicembre 1915, n. 1939, 28 dicembre 1916, n. 1817, 31 dicembre 1917, n. 2081 e 26 gennaio 1919, n. 100, ed il R. decreto 16 dicembre 1920, n. 1864;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto coi Ministri dell'interno, delle finanze e della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese alla compilazione dei bilanci per l'esercizio 1922 le disposizioni di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1920, n. 1864, relativo alla valutazione dei titoli e valori di proprietà delle Società per azioni ordinarie o cooperative, delle Opere pie, Casse di risparmio, Monti di pietà ed Enti morali prendendosi per base le valutazioni adottate per il bilancio 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
TEOFILO ROSSI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 336, che approva il regolamento generale per il servizio d'assistenza degli esposti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il regolamento generale per il servizio d'assistenza degli esposti, presentato per la Nostra approvazione;

Veduto l'articolo 329 del Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale;

Veduti la legge 18 luglio 1904, n. 390 e il relativo regolamento;

Veduti i pareri del Consiglio Superiore di assistenza e beneficenza pubblica e del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il detto regolamento generale, il quale sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO GENERALE PER IL SERVIZIO D'ASSISTENZA DEGLI ESPOSTI

CAPO I.

Ordinamento del servizio d'assistenza degli esposti.

Art. 1.

Al servizio d'assistenza degli esposti, di cui nell'art. 329 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento.

Il detto servizio è affidato all'Amministrazione provinciale, la quale vi provvede col ricovero e mantenimento degli esposti nei brefotrofi e in altri congeneri Istituti, mercè il collocamento dei medesimi a baliatico e in allevamento esterno e mediante la concessione di sussidi e premi alle madri che allattino e allevino i figli illegittimi ammessi alla assistenza pubblica.

Le provincie prive di brefotrofi debbono istituire e mantenere sale di ricezione, in numero corrispondente ai bisogni del temporaneo ricovero degli infanti da collocare a baliatico esterno e di quelli restituiti dalle nutrici.

Dove esistano brefotrofi autonomi, o altre istituzioni che provvedano in tutto o in parte all'assistenza degli esposti, l'Amministrazione provinciale sarà, secondo i casi, esonerata dal servizio, o tenuta a completarlo.

Art. 2.

Le spese per il servizio di assistenza degli esposti sono anticipate dalla provincia e fanno carico ad essa e ai rispettivi comuni, nella proporzione determinata con decreto Reale, sentiti i Consigli provinciali e il Consiglio di Stato, a norma del citato art. 329 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

La quota assegnata ai comuni viene tra essi ripartita dalla Deputazione provinciale, in ragione della popolazione legale accertata col censimento generale del Regno, e il riparto è reso esecutorio dal Prefetto, a termini dell'art. 238 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale.

E' esente dal contributo il comune nel quale esistano brefotrofi autonomi o istituzioni pubbliche di beneficenza per il collocamento a baliatico esterno, che provvedano a tutti gli esposti del luogo ed ai bambini illegittimi quivi nati. Ove tali brefotrofi ed istituti di collocamento non rispondano sufficientemente allo scopo, resterà a carico del comune e della provincia una parte di contributo da determinarsi d'accordo con gl'istituti interessati, in ragione delle spese che occorreranno per integrarne l'opera.

Art. 3.

Le provincie e i comuni possono promuovere consorzi o federazioni fra le istituzioni locali, che abbiano per fine l'assistenza della infanzia illegittima, o della maternità.

A tali consorzi e federazioni sono applicabili le disposizioni di cui negli articoli 29, 30, 31 e 32 e 40 a 44 del regolamento 1° gennaio 1905, n. 12, per l'esecuzione della legge 18 luglio 1904, n. 390.

Art. 4.

Sono reputati esposti ed amemssi all'assistenza, a norma del presente regolamento:

a) i fanciulli abbandonati, figli d'ignoti, che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della provincia;

b) i fanciulli per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei comuni della provincia da unioni illegittime e denunciati allo Stato civile come figli di ignoti;

c) i figli nati da unioni illegittime, non riconosciuti dai genitori e per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, quand'anche siano in seguito riconosciuti dalla madre, che si trovi in istato di povertà.

L'assistenza si estende sino all'età prescritta per l'ammissione dei fanciulli al lavoro da speciali disposizioni di legge.

Rimangono ferme le speciali disposizioni, vigenti presso i brefotrofi o le amministrazioni provinciali, che estendano l'assistenza ad altre categorie di fanciulli, od oltre l'età suindicata.

Art. 5.

L'assistenza è dovuta, sin dal giorno della nascita, a tutti indistintamente i fanciulli indicati nell'articolo precedente, senza riguardo al luogo di nascita, o di domicilio, all'età, allo stato civile, al numero dei precedenti parti e alle condizioni morali ed economiche della madre.

L'accertamento dello stato di povertà della madre sarà fatto unicamente nel caso previsto dal comma c) dell'articolo stesso.

CAPO II.

Istituti pubblici e privati per l'assistenza degli esposti.

Art. 6.

Sono sottoposti alle prescrizioni del presente regolamento i brefotrofi e in genere tutti gli istituti pubblici e privati, che, sotto

qualsiasi denominazione e in qualunque forma, provvedano in modo principale all'assistenza degli esposti, ai sensi dell'art. 4.

I dispensari o ambulatori per lattanti, gli asili e laboratori-nidi e in genere gli istituti di puericultura, anche se non dipendenti da brefotrofi, sono soggetti indistintamente alle norme del Capo VI del presente regolamento.

Art. 7.

Le istituzioni indicate nell'articolo precedente debbono aver sede in locali che dalle competenti autorità siano riconosciuti corrispondenti a tutte le esigenze dell'igiene.

I brefotrofi e le case di ricezione, mantenute nelle provincie prive di brefotrofi, debbono essere provvisti dei moderni mezzi e presidi per la diagnosi della sifilide e delle altre principali malattie infettive e disporre, oltre che dei locali per infermeria comune, anche di speciali reparti di contumacia e di isolamento per i bambini sospetti o infermi di malattie infettive a carattere contaggioso e di un distinto reparto per la degenza dei bambini affetti da sifilide.

Per i bisogni dei ricoverati i detti istituti debbono valersi di latte di sicura provenienza, provvedendo, all'uopo, ove ciò sia possibile, all'impianto e al funzionamento di una vaccheria propria, o ricorrendo, in mancanza di tale impianto, ad una vaccheria sottoposta a diretta vigilanza igienica.

Debbono in ogni caso disporre di una sezione per la razionale conservazione e pastorizzazione del latte, per la preparazione dei succedanei e per la conveniente pulitura dei poppatoi e dei recipienti di distribuzione.

Art. 8.

I brefotrofi mantenuti dalle provincie sono amministrati dal consiglio provinciale, per mezzo della deputazione provinciale, la quale può delegare, nei limiti e con le cautele da stabilirsi nel regolamento organico dell'istituto, l'esercizio delle sue funzioni amministrative ad uno o più dei proprî membri, da scegliersi preferibilmente fra quelli che dimorino nel luogo ove l'istituto ha sede.

I membri delle deputazioni provinciali incaricati dell'effettiva gestione dei brefotrofi hanno facoltà di aggregarsi, con voto consultivo, persone che siano note per il loro interessamento all'assistenza della prima infanzia e per particolare competenza in questa materia.

I brefotrofi che hanno carattere di istituzione pubblica di beneficenza sono retti dalle speciali amministrazioni istituite dalle tavole di fondazione e dagli statuti regolarmente approvati.

Art. 9.

L'amministrazione degli istituti comunali e degli stabilimenti privati per l'assistenza dei lattanti e dei divezzi sino al terzo anno è regolata dai particolari statuti e regolamenti.

Devono però essere notificati al prefetto, agli effetti della vigilanza di cui al capo VI, gli scopi e la sede degli stabilimenti privati, i nomi degli amministratori e del direttore ed ogni cambiamento che si verifichi al riguardo.

Art. 10.

I brefotrofi e gli altri istituti pubblici per l'assistenza degli esposti debbono avere un regolamento speciale, che comprenda le disposizioni d'indole sanitaria ed amministrativa, e particolarmente quelle relative alla nomina del personale tecnico sanitario, al numero delle nutrici in proporzione degli assistiti, agli orari di servizio e di libertà, all'assistenza dei lattanti e dei divezzi, ai provvedimenti disciplinari, da attribuirsi, secondo i casi, alla competenza dell'amministrazione o del direttore, e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.

I detti istituti debbono inoltre avere un regolamento organico, nel quale siano, tra l'altro, determinati il numero e le categorie del personale amministrativo e tecnico, i diritti ed i doveri dei varî impiegati e le responsabilità di ciascuno.

Tali regolamenti sono deliberati dall'amministrazione provinciale o dalla commissione amministrativa, secondo che trattisi di stabilimenti provinciali, o di opere pie, e approvati rispettivamente nei modi stabiliti dalla legge comunale e provinciale, o da quella sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 11.

La direzione dell'assistenza igienico-sanitaria nei brefotrofi, e possibilmente anche nelle case di ricezione e negli altri istituti pubblici di cui all'art. 6, è affidata ad un medico responsabile.

Art. 12.

Negli istituti pubblici di cui all'art. 6 la nomina del direttore e dei sanitari ha luogo per concorso e vien fatta rispettivamente dal consiglio provinciale, o dall'amministrazione dell'istituto, fra i primi tre classificati dalla commissione di cui nell'articolo seguente.

Art. 13.

I concorsi per la nomina del direttore e dei medici negli istituti pubblici di cui all'art. 6 devono essere fatti per titoli scientifici e pratici, e giudicati da una commissione composta di tre membri, e cioè di un professore universitario di pediatria o d'igiene, anche libero docente, di un direttore di brefotrofio e di un componente scelto dall'amministrazione da cui dipende l'istituto.

Art. 14.

Alle nutrici addette agli istituti di cui all'art. 6 sono applicabili tutte le norme in vigore per la tutela igienica del baliatico.

Il personale di vigilanza degli istituti medesimi e quello di assistenza dei divezzi è scelto fra le donne che abbiano speciali attitudini e adeguata preparazione, e possibilmente fra le diplomate delle scuole di puericultura.

Art. 15.

I direttori dei brefotrofi, o direttamente, o per mezzo dei medici dipendenti, provvedono ad impartire al personale di vigilanza e di assistenza le necessarie nozioni teorico-pratiche di puericultura.

E' in facoltà dell'amministrazione d'istituire, ove ne abbia i mezzi, speciali corsi di puericultura, aperti anche agli estranei.

Il direttore è autorizzato a rilasciare attestati di idoneità agli alunni, che, avendo frequentato il corso con assiduità, abbiano superato con buon esito un esame teorico pratico finale, davanti ad una apposita commissione, composta del direttore del brefotrofio, di un medico, possibilmente specializzato in pediatria, scelto dall'amministrazione dell'istituto, e del medico provinciale.

CAPO III.

Ammissione degli esposti nei brefotrofi e nelle case di ricezione.

Art. 16.

In tutti i brefotrofi ed istituti congeneri e nelle case di ricezione, mantenute dalle provincie prive di brefotrofi, l'ammissione degli infanti esposti ha luogo per consegna diretta, escluso il sistema delle ruote.

Nei comuni in cui non esistano brefotrofi o case di ricezione gli uffici municipali debbono curare in via provvisoria, per conto

del servizio d'assistenza degli esposti, il collocamento degli infanti, che fossero loro presentati, e l'invio di essi, non appena sia possibile, al brefotrofio o nella casa di ricezione della provincia, salvo le diverse disposizioni, che l'amministrazione incaricata del servizio d'assistenza degli esposti potrà dare per il definitivo collocamento dei detti infanti nel comune medesimo, o in quelli finitimi.

Art. 17.

Nei casi d'urgenza il prefetto, o il sottoprefetto dispone il ricovero in un brefotrofio, o in un altro idoneo istituto, dei bambini esposti in istato di abbandono, salvo l'accertamento della competenza passiva della relativa spesa di assistenza, a norma di legge.

Uguale provvedimento adottano il prefetto e il sottoprefetto, anche su denunzia, in caso di rifiuto a provvedere all'assistenza di un esposto da parte delle amministrazioni che vi siano obbligate.

Art. 18.

Quando venga richiesta la pubblica assistenza per un esposto, l'amministrazione dell'istituto ricoverante, o l'ufficio comunale, secondo i casi, devono compiere riservate indagini, per accertarne la madre, allo scopo di constatare, ove sia possibile, le condizioni sanitarie di quest'ultima, di procurare all'esposto l'allattamento materno e di eccitare la madre stessa a riconoscere il figlio.

E' rigorosamente vietato di rivelare l'esito delle indagini compiute per accertare la maternità degli esposti ed è fatta salva, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione degli articoli 163 e 177 del Codice penale.

Art. 19.

Agli effetti dell'articolo precedente, per cura di chi è preposto al servizio di ricezione degli esposti, o per incarico di altro funzionario all'uopo espressamente delegato, si deve cautamente e con ogni possibile delicatezza interrogare la persona che presenta l'infante ed, occorrendo, svolgere verso di essa una paziente opera di persuasione, per indurla a fornire tutte quelle notizie che valgano a identificare la genitrice dell'infante medesimo, facendole presenti gli scopi ai quali tende la ricerca, la sua utilità pratica e l'obbligo per gli organi dell'assistenza di tener segreto l'esito delle indagini.

Le indagini così raccolte debbono essere riservatamente controllate, in quanto sia possibile, per mezzo degl'ispettori di cui nell'art. 40 del presente regolamento.

Nei casi in cui riesca possibile identificare la levatrice e il medico che hanno prestato assistenza durante il parto alla madre dell'esposto, gli ispettori li interrogheranno, allo scopo di accertare le condizioni sanitarie della puerpera.

Art. 20.

Nei riguardi degl'infanti nati negl'istituti di maternità o in altri pubblici istituti ospedalieri, le indagini prescritte dall'articolo 18, da condursi analogamente al disposto dell'art. 19, saranno più specialmente istituite presso i detti istituti. All'uopo, l'ufficio incaricato del servizio di ricezione degli esposti deve prendere preventivi, speciali accordi con le amministrazioni degl'istituti medesimi.

Per l'accertamento della maternità degli infanti abbandonati o rinvenuti in luoghi pubblici, l'ufficio dovrà attendere il compimento delle indagini dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità giudiziaria, per avvalersene nei limiti consentiti dalle leggi.

Art. 21.

Le indagini per la ricerca della maternità si faranno di preferenza verbalmente e non ne saranno scritti i risultati, se non per la parte che riguardi direttamente lo stato fisiologico e patologico del neonato, senza riferimento alle generalità della madre.

Qualora ciò non sia possibile, le carte relative alle indagini dovranno conservarsi in piego suggellato, con le firme di due componenti del consiglio d'amministrazione dell'istituto e di due impiegati dell'ufficio di ricezione.

Art. 22.

La dichiarazione prevista dall'art. 378 del Codice civile non sarà ostensibile da parte della direzione dell'istituto di assistenza che all'esposto, quando abbia raggiunto la maggiore età, o, con le debite cautele, al genitore che in qualsiasi tempo dia affidamento di riconoscerlo.

Art. 23.

Al riconoscimento dei figli naturali, ammessi come esposti alla pubblica assistenza, quando venga compiuto con atto di notaio, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 4 della tariffa annessa alla legge notarile 16 febbraio 1919, n. 89 e 5 del decreto-legge luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1058.

Alla madre che abbia riconosciuto il figlio affidato alla pubblica assistenza, o ne abbia ottenuto la legittimazione per decreto reale, è corrisposto un premio; e, ov'essa allevi il figlio riconosciuto o legittimato, le spetta, se povera, un sussidio maggiore di quello da corrispondersi alle nutrici e agli allevatori, a norma degli articoli 29 e 31 del presente regolamento.

Il sussidio sarà ridotto, sospeso, o soppresso, se la madre cessi di esser povera, o non appresti le necessarie cure al figliuolo.

Art. 24.

In caso di riconoscimento, la madre ha diritto di essere informata del nome e della residenza della nutrice, ove il bambino sia stato collocato a baliatico esterno, per poter provvedere al ritiro del proprio figliuolo.

L'amministrazione dell'istituto può comunicare l'indirizzo dell'esposto anche alla madre o al padre, che, pur non avendolo riconosciuto, diano fondata speranza di volere riconoscerlo e ritirarlo in un certo periodo di tempo, da determinarsi dall'amministrazione stessa, secondo le condizioni della persona che promette il riconoscimento.

CAPO IV.

Norme per l'allattamento e l'allevamento degli esposti ammessi alla pubblica assistenza.

Art. 25.

Gli esposti, per i quali si chieda la pubblica assistenza, sono immediatamente visitati dai sanitari del brefotrofio, o della casa di ricezione, o dal medico condotto, che rilasciano il certificato prescritto dall'art. 3 del regolamento approvato con Regio decreto 4 agosto 1918, n. 1395.

Nell'intervallo tra la presentazione al brefotrofio e la visita sanitaria da parte dei medici dell'istituto, i bambini sono trattenuti in apposite sale di aspetto, distinte dagli altri locali del brefotrofio.

I bambini presentati al brefotrofio, se riconosciuti affetti da malattie di carattere contagioso, vengono ricoverati nel reparto di isolamento; quelli che, pur non presentando sintomi certi di tali malattie, debbono, a giudizio dei sanitari, essere tenuti

per un dato periodo di tempo in osservazione, sono trattenuti nelle sale di contumacia.

I bambini riconosciuti affetti da sifilide sono accolti nell'apposito reparto d'isolamento, di cui nel precedente articolo 7.

Art. 26.

L'amministrazione dell'istituto ricoverante è, di regola, tenuta ad affidare il bambino, per l'allattamento, alla madre, nubile o vedova, che ne faccia richiesta spontaneamente, o in seguito a pratiche fatte dall'amministrazione stessa, o dall'ufficio municipale nei modi che ritengano più cauti.

Non è ammesso l'allattamento materno, quando la madre sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare, o quando si oppongano ragioni d'indole igienico-sanitaria, concernenti la madre, o il bambino, oppure gravi motivi d'ordine morale.

Art. 27.

L'allattamento materno può essere fatto, o nell'interno del brefotrofio, o a domicilio della madre.

Nel primo caso la madre è ammessa ad un trattamento analogo a quello dovuto alle nutrici interne dell'Istituto.

Nel secondo caso la madre sottoscrive l'atto di consegna del bambino come nutrice e riceve un corredo per il lattante e un sussidio mensile.

Art. 28.

Qualora non possono essere allattati dalla madre, i bambini immuni da malattie contagiose debbono essere di regola affidati, per l'allattamento naturale, alle nutrici, ognuna delle quali non può normalmente allattare più di due bambini.

In casi eccezionali e temporanei può essere consentito che siano affidati ad una stessa nutrice anche tre bambini, purchè però in tali casi l'allattamento sia integrato da una conveniente alimentazione artificiale.

L'allattamento artificiale in modo permanente dev'essere limitato ai bambini infetti o sospetti di sifilide, o di altra malattia contagiosa, per i quali non sia possibile l'allattamento materno.

Solo in via puramente eccezionale e transitoria, sino a che non sia possibile provvedere altrimenti, i bambini sani possono essere sottoposti all'allattamento artificiale, il quale deve essere in ogni caso praticato in modo razionale, con l'uso del latte umanizzato e sterilizzato, e con l'opera di speciale e addestrato personale di assistenza e vigilanza.

Art. 29.

Quando non sia possibile l'allattamento materno, i bambini che, per insufficienza numerica delle nutrici interne, non possono essere allattati nell'istituto, debbono essere affidati, per l'allattamento, a nutrici esterne abitanti in campagna, alle quali è fatto l'obbligo di allattare anche il proprio bambino.

Alle nutrici esterne saranno corrisposti un corredo per l'infante e un compenso mensile e verranno applicate le norme in vigore per la tutela igienica del baliatico.

Art. 30.

Ai bambini che, durante il periodo di allattamento, siano rilasciati dalla rispettive madri, verranno applicate le norme di cui nei precedenti articoli 28 e 29.

Art. 31.

Trascorso il periodo dell'allattamento, il bambino potrà essere ritenuto, o ritirato dalla madre, che riceverà in tal caso un sussidio mensile sino al compimento del periodo di assistenza di cui nell'art. 4 del presente regolamento.

Gli esposti divezzi, che non vengano ritenuti, o ritirati dalle madri, sono di regola ricoverati, sino al terzo anno di età, in un distinto reparto del brefotrofio e allevati da apposito personale femminile possibilmente specializzato in puericultura, sotto la continua vigilanza del direttore sanitario dell'Istituto.

Qualora il brefotrofio non disponga di locali e mezzi finanziari sufficienti per l'allevamento interno dei divezzi, questi verranno affidati ad allevatori esterni, possibilmente abitanti in campagna, che avranno diritto ad una congrua retribuzione.

Solo quando non possa essere collocato presso la madre o la nutrice, il divezzo potrà essere affidato, per l'allevamento esterno, ad altra persona.

Art. 32.

Chiunque intenda assumere l'allevamento di un esposto divezzo deve dimostrare di avere costantemente serbato buona condotta morale e civile e di disporre di un'abitazione conveniente e di mezzi economici sufficienti per provvedere al mantenimento del bambino e al suo avviamento ad un mestiere, o ad un'arte.

L'allevatore che abbia ricevuto in consegna un esposto deve considerarlo e trattarlo come proprio figlio e deve obbligarsi a non affidarlo ad altri senza l'autorizzazione del brefotrofio, sottoponendosi, in caso d'inosservanza, al rimborso delle retribuzioni ricevute e a rispondere dei danni recati al bambino.

Art. 33.

Gli uffici comunali e le congregazioni di carità dei comuni della provincia, ove abbia sede il brefotrofio o la casa di ricezione, debbono curare e agevolare, ove ne sia il caso, il collocamento degli esposti presso nutrici o famiglie dei rispettivi territori comunali.

Nei casi di collocamento a baliatico esterno o presso allevatori gli esposti debbono essere direttamente consegnati alle nutrici o alle famiglie, che ne assumano l'allevamento.

E' fatto assoluto divieto alle amministrazioni dei brefotrofi e delle case di ricezione di valersi dell'opera di intermediari per il collocamento degli esposti.

Art. 34.

Qualora esista in un comune un asilo infantile, gli esposti che abbiano compiuto il terzo anno di età debbono esservi inviati, a cura del brefotrofio o dell'allevatore.

Gli esposti, tanto se ricoverati nei brefotrofi, quanto se collocati presso allevatori esterni, debbono frequentare, quando abbiano raggiunto l'età prescritta, i corsi di insegnamento primario e popolare, e possibilmente quelli professionali.

CAPO V.

Assistenza sanitaria degli esposti collocati a baliatico o in allevamento esterno.

Art. 35.

I medici condotti, nei territori dei rispettivi comuni, sono obbligati, a norma dell'art. 24 del Testo Unico 1° agosto 1907, numero 636, al servizio sanitario degli esposti collocati a baliatico, o in allevamento esterno.

A tal uopo, essi devono visitare periodicamente le nutrici e gli esposti sino al decimo anno di età e prestare a tutti gli esposti, sino alla cessazione del periodo di assistenza di cui nell'art. 4 del presente regolamento, le loro cure, se infermi.

Salvo il caso di malattia, la visita sanitaria è mensile per i

lattanti e le rispettive nutrici, quadrimestrale per i divezzi dal 12° mese al 10° anno di età.

Il comune deve provvedere alla somministrazione gratuita dei medicinali agli esposti allevati nel proprio territorio, a norma dell'art. 3 del citato Testo Unico 1° agosto 1907, n. 636.

L'amministrazione incaricata del servizio d'assistenza degli esposti deve prendere accordi con gl'istituti che provvedono alla cura marina, o montana, dei bambini affetti da gracilità, rachitide, scrofola, forme tubercolari cutanee e simili, per inviarvi quegli esposti che, per le loro condizioni sanitarie, abbiano bisogno della detta cura.

Art. 36.

Quando la nutrice non sia più in grado di continuare l'allattamento, o trascuri il buon governo del bambino, oppure essa o il bambino presentino sintomi anche sospetti di sifilide, il medico condotto ne avverte immediatamente l'ufficio municipale e l'amministrazione del brefotrofio, o della casa di ricezione, che provvedono in via d'urgenza al ritiro del bambino e, secondo i casi, al suo collocamento presso altra nutrice, o al suo allattamento artificiale, salvi i definitivi provvedimenti della detta amministrazione.

Art. 37.

Qualora l'allevatore non assista con le dovute cure, maltratti o sfrutti a scopo di lavoro, o abbandoni al vagabondaggio l'esposto, ricevuto in consegna, la persona incaricata nel comune del servizio di vigilanza, o gl'ispettori di cui agli articoli 40, 41 e 42 del presente regolamento ne informano l'ufficio municipale e l'amministrazione dell'istituto di assistenza, che provvedono in tal caso al ritiro dello esposto, al suo eventuale ricollocamento presso altra famiglia e all'accertamento delle responsabilià penali, per l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 38.

I medici condotti che non adempiano agli obblighi, o trascurino gli adempimenti prescritti dagli articoli precedenti, sono passibili delle sanzioni disciplinari perscritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sull'assistenza medico-chirurgica.

CAPO VI.

Tutela e vigilanza sugli esposti.

Art. 39.

I minorenni esposti non riconosciuti o legittimati, ammessi alla pubblica assistenza, sono confidati all'amministrazione dell'ente che provvede alla assistenza stessa, a norma dell'art. 262 del Codice civile.

Sei mesi prima che scada il periodo d'assistenza, l'amministrazione dell'ente deve darne avviso al pretore, per la costituzione del consiglio di tutela e la nomina del tutore, a termini dell'art. 248 del Codice civile.

Analogo avviso deve darsi alla Congregazione di carità del comune di residenza dell'esposto ed alle amministrazioni delle locali istituzioni per l'assistenza dell'infanzia, ove tali istituzioni esistano nel comune.

Art. 40.

Le amministrazioni dei brefotrofi debbono esercitare una continua vigilanza sul trattamento degli esposti collocati a baliatico, e in allevamento esterno, richiedendo, a tal uopo, ove lo credano, il concorso delle maestre addette all'insegnamento elementare, o agli asili infantili, nei comuni di residenza degli esposti.

Debbono inoltre disporre d'un congruo numero d'ispettori, incaricati di recarsi, ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, presso le nutrici esterne e gli allevatori e di riferire sollecitamente alle stesse amministrazioni sui risultati delle visite.

Art. 41.

Il Ministero dell'interno dispone ispezioni periodiche sul servizio d'assistenza degli esposti.

In ogni provincia è istituita una commissione di vigilanza, composta del consigliere di prefettura addetto al servizio delle opere pie, del medico provinciale e del direttore della clinica dermosifilopatica, o ostetrica, o pediatrica, dove esistano, e, in mancanza, d'un medico specializzato.

La commissione è nominata con decreto del prefetto, che ne designa il presidente, e dura in carica un biennio.

Essa deve visitare, almeno una volta all'anno, i brefotrofi, le case di ricezione e gli analoghi Istituti, che provvedono all'assistenza degli esposti.

Di tutti gli accertamenti eseguiti la Commissione riferisce annualmente, con particolareggiato rapporto, al prefetto, il quale comunica il rapporto al Ministero dell'interno, indicando i provvedimenti eventualmente adottati.

Art. 42.

Il prefetto può designare speciali ispettrici, da scegliersi fra le persone dedite all'assistenza infantile, con l'incarico di vigilare e riferire sull'andamento igienico e morale dei brefotrofi e sul trattamento degli esposti collocati a baliatico, o in allevamento esterno, nei comuni di loro residenza.

Le funzioni di tali ispettrici sono gratuite.

Art. 43.

Gli amministratori dei brefotrofi e delle case di ricezione debbono compilare e trasmettere al Ministero dell'interno una statistica annuale circa l'assistenza degli esposti, in conformità di un apposito modulo preparato dal detto Ministero.

Art. 44.

Quando le amministrazioni provinciali e comunali non adempiano con mezzi idonei agli obblighi loro imposti dal presente regolamento, provvede d'ufficio la Giunta provinciale amministrativa, a norma degli art. 220 e 269 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Quando l'inadempienza provenga dall'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, provvede il prefetto, a norma dell'art. 50 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

CAPO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 45.

Il presente regolamento andrà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione.

Nello stesso termine, le amministrazioni provinciali e quelle dei brefotrofi autonomi e delle altre istituzioni pubbliche di cui nell'art. 6 dovranno procedere alla revisione dei rispettivi statuti e regolamenti, per renderli conformi alle disposizioni comprese negli articoli precedenti.

In tale occasione si regoleranno anche i rapporti tra i brefotrofi interprovinciali e le provincie e i comuni interessati.

Art. 46.

E' abrogata ogni contraria disposizione di decreti e regolamenti vigenti in materia.

Visto d'ordine di S. M. il Re.

Il Ministro dell'interno
MUSSOLINI.

Relazione e Regio decreto 4 marzo 1923 n. 496 che estende alle Nuove Provincie del Regno il regio-decreto legge 7 gennaio 1923 n. 8 contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani.

SIRE!

Con l'unito schema di decreto vengono estese alle nuove provincie le disposizioni del Regio decreto-legge 7 gennaio 1922, n. 8, circa le locazioni di immobili urbani, unificandosi così per tutto il territorio del Regno la legislazione che regola questa materia.

Poche modificazioni si sono rese necessarie per coordinare le nuove norme con quelle precedentemente in vigore in quei territori e per provvedere a particolarissime esigenze locali.

Rimandando per l'illustrazione generale delle disposizioni alla relazione premessa al Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, mi limiterò a dare ragioni delle modificazioni che vengono stabilite per le nuove provincie.

Tralascio peraltro di occuparmi delle modificazioni di coordinamento puramente formale, per accennare soltanto a quelle che presentano maggiore rilievo.

L'art. 2 del decreto-legge 7 gennaio 1923, stabilisce che il locatore che intende riavere la disponibilità dell'abitazione o voglia elevare la misura della pigione deve darne avviso all'inquilino entro il 1° febbraio 1923 mediante cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o con notificazione per biglietto.

Il termine è stato spostato al 31 marzo p. v.; e, poichè la notificazione per biglietto è ignota alla legislazione in vigore nelle nuove provincie, si è dovuto omettere la indicazione di questo mezzo di avviso, prescrivendo soltanto l'uso della cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno.

A questo proposito non sarà forse inutile avvertire che l'uso della cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno è stata prescritta dal decreto-legge 7 gennaio 1923, allo scopo di dare al locatore un mezzo più efficace di prova, eliminando le cavillose eccezioni alle quali potrebbe dare occasione l'uso di una lettera raccomandata, sul contenuto della quale l'inquilino potrebbe eventualmente muovere contestazioni.

Ciò non vuol dire che l'avviso sarebbe inefficace se fosse fatto mediante lettera raccomandata, piuttosto che mediante cartolina, quando sul contenuto della lettera non cadesse contestazione.

Essendo poi giunta notizia che nella città di Trieste sono state già inviate numerose disdette per il prossimo anno locatizio, è sembrato opportuno dichiarare esplicitamente la inefficacia di tali disdette e delle conseguenti procedure giudiziarie che fossero attualmente in corso in dipendenza delle disdette medesime. La disposizione non riguarda i giudizi che fossero in corso per altre cause e specialmente quelli tuttora pendenti relativi ad eventuali contestazioni sul diritto a proroghe anteriori, per i quali giudizi valgono le norme date nell'articolo 13 del decreto-legge.

Delle varie modificazioni introdotte nell'art. 4 del decreto-legge 7 gennaio, due meritano di essere menzionate. Il detto decreto-legge richiede per la nomina dei componenti delle commissioni arbitrali il requisito della residenza per anni cinque: questo termine è stato ridotto a due anni in considerazione del grande spostamento di popolazione che si è verificato nei principali centri delle nuove provincie.

La seconda modificazione riguarda particolarmente i territori della Venezia tridentina, dove sono tuttora speciali commissioni arbitrali per le controversie in materia di locazioni di case per abitazione. In considerazione di ciò si è ritenuto conveniente disporre che il presidente del tribunale nel procedere alla costituzione delle nuove commissioni possa confermare, se crede, i componenti delle commissioni arbitrali esistenti. In questo modo si rende possibile a coloro i quali abbiano già fatta buona prova, di continuare a prestare l'opera propria.

Nello stesso articolo è stato poi soppresso il comma riguardante le città divise in più mandamenti non esistendo nelle Nuove Provinci città divise in più amandamenti. Essendo del resto in facoltà del presidente del tribunale la istituzione di commissioni arbitrali aggiunte, dove se ne avverta la necessità, il presidente potrebbe fare uso di tale facoltà per i centri abitati di notevole importanza, nei quali risultasse insufficiente l'opera di una sola commissione arbitrale. Ciò potrebbe avvenire specialmente nella città di Trieste, mentre per quelle della Venezia Tridentina, se finora a Trento, a Merano e a Bolzano bastò una sola commissione arbitrale, è da ritenere che una sola commissione potrà bastare anche in avvenire.

Nel considerare la eventualità di contratti stipulati anteriormente, l'articolo 7 del decreto-legge 7 gennaio 1923 ha riguardo alla data di stipulazione se anteriore o posteriore al precedente decreto-legge 23 ottobre 1922. Poichè questo decreto non fu mai esteso nelle nuove provincie, la limitazione concernente la data dell'entrata in vigore del detto decreto ha dovuto essere soppressa.

L'art. 12 del decreto-legge riafferma la esenzione da ogni vincolo per le case di nuova costruzione dichiarate abitabili dopo il 28 marzo 1919. Questa data fu stabilita in relazione ai precedenti decreti che tale esenzione stabilirono per la prima volta e confermarono successivamente nelle vecchie provincie del Regno. La data anzidetta ha dovuto per conseguenza essere spostata per i territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina in relazione agli analoghi provvedimenti emessi rispettivamente nei territori medesimi. E poichè per la Dalmazia per il passato non furono mai dettate norme che esentassero dai vincoli le case di nuova costruzione, si è ritenuto necessario, per uniformità di legislazione, dichiarare ora tale esenzione per il tempo avvenire, sebbene simile dichiarazione ormai abbia valore soltanto teorico, dato il ritorno alla libertà contrattuale disposto generalmente per l'avvenire.

Nello stesso articolo 12 si è poi aggiunta una disposizione per escludere dall'esenzione dai vincoli gli edifici ricostruiti a cura di organi di Stato ed in conto riparazione, in conformità di quanto era stato disposto anteriormente con decreti commissariali.

L'aggiunta all'articolo 13 è motivata dal fatto, già accennato, che nella Venezia Tridentina esistono speciali commissioni arbitrali: le controversie che sono pendenti davanti di esse saranno quindi proseguite innanzi le commissioni arbitrali di nuova istituzione.

Le disposizioni dell'art. 14 del decreto-legge 7 gennaio riflettono le locazioni dei locali ad uso industriale, per le quali sono lasciate in vita le apposite commissioni arbitrali già esistenti nelle vecchie provincie del Regno. Queste disposizioni vengono estese, salvo modificazioni di forma, alla Venezia Giulia, dove esistono egualmente speciali commissioni per tali locazioni. Per la Venezia Tridentina invece si è ritenuto necessario attribuire la competenza a conoscere delle controversie relative alle locazioni industriali alla stessa commissione che si occupa delle locazioni delle case per abitazioni, tenuto conto che anche presentemente in quei territori esiste una sola commissione arbitrale per ogni categoria di controversie in materia di locazioni.

Per quanto riguarda infine i territori della Dalmazia, nessuna disposizione speciale fu mai dettata per le locazioni dei negozi, e di locali ad uso industriale, le quali devono per conseguenza continuare a rimanere esenti da vincoli, essendo finalità del nuovo decreto di sciogliere i vincoli esistenti e non già di crearne dei nuovi.

L'art. 16 del regio decreto-legge 7 gennaio 1923, riguarda la

soppressione dei commissari del Governo per gli alloggi. Questi non furono mai istituiti nelle nuove provincie, dove peraltro le autorità politiche esercitavano speciali attribuzioni in materia di alloggi. Queste attribuzioni cesseranno dall'esercitare con l'entrata in vigore del nuovo decreto, il quale pertanto anche in questa parte unifica la legislazione in tutto il Regno, sopprimendo i vincoli preesistenti. Una eccezione tuttavia si è resa necessaria di stabilire per particolari esigenze politiche, mantenendo tuttora in vigore nei territori della Venezia Tridentina la facoltà di procedere a requisizione a termini delle ordinanze commissariali 29 febbraio 1920, n. 3478, e 21 ottobre 1920, numero 59350.

Non richiede chiarimenti la disposizione dell'art. 4 dello schema, che tiene conto delle date in cui nelle varie città, prende inizio l'anno locatizio.

L'articolo 5 dello schema vale a precisare la interpretazione da dare alle parole «data certa» in relazione alla legislazione delle nuove provincie, dove non esiste l'obbligo della registrazione dei contratti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 Dicembre 1920 n. 1778;

Visto il regio decreto legge 7 gennaio 1923 n. 8:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri ministro dell'Interno e col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920 n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778 è pubblicato il regio decreto legge 7 gennaio 1923 n. 8 con le modificazioni indicate negli articoli seguenti:

Art. 2.

Nelle disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5, 7, 12, 13 e 14 del regio decreto legge 7 gennaio 1923 n. 8 sono introdotte le modificazioni seguenti:

1° Nell'articolo 1:

Alle parole "i decreti emanati durante il periodo decorso dal 3 giugno 1915 a tutto oggi „ sono sostituite le parole " le disposizioni eccezionali emanate dall'inizio della guerra„.

2° Nell'articolo 2:

a) sono soppresse le parole " o con notificazione per biglietto „ nel primo comma e le parole: " o dalla data della notificazione „ nell'ultimo comma.

b) alla data " 1° febbraio 1923 „ è sostituita la data " 31 marzo 1923 „

c) è aggiunto infine il seguente comma " Le disdette per il prossimo anno locatizio date anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono prive di effetto e non dispensano il locatore dalle comunicazioni prescritte dal presente articolo. Rimangono egualmente prive di effetto le procedure, eventualmente in corso, dipendenti da tali disdette.

3° Nell'articolo 4:

a) alle parole " capoluogo di mandamento „ sono sostituite le parole " sede di pretura „ e alla parola " mandamento „ è sostituita la parola " pretura „.

b) alle parole " dal magistrato titolare della pretura locale o dal pretore aggiunto, e, in mancanza del titolare della pretura viciniore „ sono sostituite le parole " dal magistrato dirigente il servizio degli affari civili della pretura o da altro giudice della pretura medesima „.

c) alle parole " residenti nel suddetto capoluogo da almeno cinque anni „ sono sostituite le parole " residenti nel comune da almeno due anni „.

d) il terzo comma è soppresso.

e) nel quinto comma, alle parole " titolare della pretura „ sono sostituite le parole " dirigente la pretura „.

f) nel sesto comma, alle parole " dall'articolo 116 del codice di procedura civile ed è ad essi applicabile il disposto dell'articolo 119 dello stesso codice „ sono sostituite le parole " dagli articoli 19 e 20 della legge 1 agosto 1895 B. L. I. n. 111 „.

g) nel settimo comma, son soppresse le parole " ed astensione „

h) in fine è aggiunto il seguente comma: " Nei territori della Venezia tridentina, dove esistono le commissioni arbitrali istituite a sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del comando supremo 23 maggio 1919 n. 03169 e confermate dall'articolo 3 dell'ordinanza commissariale 28 agosto 1920 n. 30321, il presidente del tribunale, nel procedere alla costituzione delle commissioni indicate nel presente articolo; può confermare i componenti delle commissioni arbitrali esistenti „.

4° Nell'articolo 5:

a) nel primo comma, alle parole " nella legge sui probiviri 15 agosto 1863 n. 293 in quanto siano applicabili „ sono sostituite le parole " nella legge 27 novembre 1896 B. L. I n. 218 in quanto siano applicabili„.

b) il secondo comma è soppresso.

c) nel terzo comma alle parole " sono esenti da bollo in conformità ecc. „ sono sostituite le parole " sono esenti da tassa di bollo „.

d) nel quarto comma, alle parole " sia inferiore a lire 100 „ sono sostituite le parole " non sia superiore a lire 100 „.

e) il quinto comma, è così modificato " Tale tassa sarà anticipata da chi adisce la commissione mediante applicazione di marche da bollo sulla domanda che sarà presentata alla Commissione medesima. Il cancelliere annulla le marche mediante apposizione della data e della propria firma: la commissione nella decisione stabilisce a quale delle due parti dovrà far ca-

rico la tassa anticipata e le altre spese del giudizio „.

5° Nell'articolo 7:

a) nel secondo comma sono soppresse le parole "sempre che la data certa del contratto sia anteriore al 27 ottobre 1922„.

b) la disposizione del quarto comma lettera d è così modificata: "quando l'inquilino abbia comunque mancato alle obbligazioni di servirsi della casa locata da buon padre di famiglia e di pagare il prezzo della locazione nei termini convennuti„.

6° Nell'articolo 12:

a) sono aggiunte le seguenti parole "a meno che si tratti di edifici ricostruiti a cura di organi dello Stato e in conto risarcimento dei danni di guerra„.

b) la data "28 marzo 1919„ è sostituita per i territori della Venezia Giulia dalla "data di pubblicazione del decreto commissariale 3 agosto 1920„; per i territori della Venezia Tridentina dalla "data di pubblicazione dell'ordinanza del comando supremo 23 maggio 1919 n. 03169„ e per i territori della Dalmazia dalla "data di pubblicazione del presente decreto„.

7° Nell'articolo 13:

è aggiunto il comma seguente: "Le controversie pendenti davanti le commissioni arbitrali istituite con l'articolo 10 della Ordinanza del comando supremo 23 maggio 1919 n. 03169, nei territori dove queste esistono tuttora, saranno proseguite davanti le commissioni arbitrali da istituire a norma dell'articolo 4„

8° Nell'articolo 14:

a) nel primo comma, le parole "Le commissioni arbitrali istituite col decreto legge 3 aprile 1921 n. 331 modificato con i successivi 28 luglio 1921 n. 1032 e 13 marzo 1922 n. 289„ sono sostituite dalle seguenti "Le commissioni arbitrali istituite nel territorio della Venezia Giulia col decreto commissariale 13 aprile 1921 n. 72/799 modificato con regio decreto 31 luglio 1922 n. 1118„

b) nel terzo comma sono soppresse le parole "sempre che la data certa sia anteriore al 31 luglio 1922„;

c) nel quarto comma, alle parole "quanto è stabilito nel decreto-legge 3 aprile 1921 e nell'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1921„ sono sostituite le parole "quanto è stabilito per i territori della Venezia Giulia nel decreto commissariale 13 aprile 1921 n. 72/799 e nell'articolo 3 del regio decreto 31 luglio 1922 n. 1118;

d) sono aggiunti i due commi seguenti:

"Per i territori della Venezia Tridentina le attribbuzioni indicate nel presente articolo sono esercitate dalle stesse commissioni arbitrali da istituire a norma dell'art. 4.

"Il presente articolo non si applica nei territori della Dalmazia, dove le locazioni indicate nell'articolo medesimo continuano a rimanere esenti da vincolo„.

Art. 3.

L'articolo 16 del regio decreto 7 gennaio 1923 n. 8 è così modificato:

"Dall'entrata in vigore del presente decreto le autorità politiche cessano dall'esercizio delle funzioni finora esercitate in materia di alloggi.

La facoltà di revoca o di modificazione, su ricorso degli interessati, dei provvedimenti già emessi dalle autorità politiche è deferita alle commissioni arbitrali indicate nell'articolo 4.

Le ordinanze di requisizione e di assegnazione di abitazioni disponibili non eseguite all'entrata in vigore del presente decreto rimangono prive di efficacia:

La sospensione degli sfratti potrà essere ordinata dal dirigente la pretura nel solo caso di assoluta necessità per un termine non superiore a due mesi e per una sola volta.

Le ordinanze di sospensione degli sfratti emesse dalle autorità politiche, qualora non vengano revocate o modificate a norma dei capoversi precedenti, conservano la loro efficacia, ma non oltre il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei territori della Venezia Tridentina, dove resta immutata, fino a nuova disposizione, la facoltà di procedere a requisizione a termini delle ordinanze commissariali 29 febbraio 1920 n. 3478 e 21 ottobre 1920 n. 59350.

Art. 4

Alle date "30 giugno e 1° luglio„ indicate nelle varie disposizioni del decreto legge 7 gennaio 1923 n. 8 si intendono sostituite per i territori della Venezia Giulia le date "23 e 24 agosto" e per i territori della Venezia Tridentina le date 30 settembre e 1° ottobre„. ferma, per le località dove per consuetudine i contratti di locazione hanno inizio e scadenza in epocadiversa, l'osservanza della data consuetudinaria piùprossima, anteriore o posteriore.

Art. 5

Agli effetti degli articoli 11 e 14 del decreto legge 7 gennaio 1923 n. 8 si considerano come contratti di data certa:

1°) quelli stipulati con atto di notaio e quelli dei quali la data risulti accertata da sentenza passata in giudicato;

2°) quelli conchiusi innanzi ad una pubblica autorità ed omologati giudizialmente, e quelli dei quali le firme siano state legalizzate da pubblico ufficiale;

3°) quelli che, per il pagamento delle relative tasse, siano stati presentati ai competenti uffici e da questi muniti del bollo di presentazione;

4°) quelli per i quali, non verificandosi alcuna delle predette condizioni, sia fornita dalle parti la prova della data con regolare atto di notorietà reso con giuramento da quattro testimoni.

Art. 6

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto il quale entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 4 marzo 1923

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli : OVIGLIO.

Scioglimento di Consigli comunali.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza dell'8 febbraio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di San Vito dei Normanni (Lecce)

SIRE!

Due inchieste successivamente eseguite sul funzionamento dell'amministrazione comunale di S. Vito dei Normanni hanno accertato l'incapacità dell'amministrazione stessa a svolgere opera di regolare ed oculata gestione dell'azienda, e, spesso, il deliberato e persistente proposito di violare ed eludere le disposizioni di legge che ne regolano lo svolgimento.

La situazione finanziaria del Comune è gravissima e ciò nonostante i ruoli per le tasse vengono compilati con deplorevole ritardo; l'ufficio comunale è privo dei registri necessari per la regolare tenuta della contabilità, l'esazione della tassa posteggio è stata per lungo tempo eseguita irregolarmente e senza controllo a mezzo delle guardie municipali, ed il gettito della tassa stessa è stato indebitamente impiegato in spese comunali; lavori e forniture sono stati effettuati senza alcuna tutela degli interessi dell'Ente; i pubblici servizi sono trascurati e deficienti, particolarmente quelli della frazione San Michele.

Le deduzioni che l'Amministrazione ha fornito in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti e poichè, oltre che la necessità di assicurare, mediante un periodo di gestione straordinaria, il razionale riassetto della finanza e e dei servizi dell'Ente, occorre tener presente anche lo stato di viva agitazione manifestatosi nella popolazione, che potrebbe, perdurando, aver serie ripercussioni sull'ordine pubblico, si rende indispensabile provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario.

A ciò provvede, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato il 31 gennaio u. s. lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Vito dei Normanni, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Anelli rag. Raffaele, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza dell'11 gennaio 1923 sul decerto che scioglie il Consiglio comunale di Adernò in provincia di Catania.

SIRE,

L'azione spiegata nel governo della civica azienda di Adernò dall'attuale Amministrazione Comunale ha determinato un vivo malcontento, che, aggravando progressivamente le sue manifestazioni ha da ultimo culminato nell'occupazione della sede municipale da parte di elementi d'opposizione all'Amministrazione stessa.

Questa fu reintegrata nei suoi poteri da apposito Commissario Prefettizio.

Ma un'inchiesta disposta dal Prefetto ed eseguita dal Commissario predetto, ha messo in luce la grave situazione finanziaria del Comune, particolarmente danneggiata da un'irregolare ed affrettata esecuzione di opere pubbliche, in buona parte lasciate poi incomplete per mancanza di mezzi ed esposte perciò a grave deterioramento, la deplorevole gestione della Tesoreria Comunale, che ha reso necessaria la denunzia all'Autorità Giudiziaria, per peculato, del tesoriere; notevoli irregolarità nella gestione annonaria, ingiustificate nomine di personale straordinario, un anormale servizio di economato ecc.

A tale stato di cose fa riscontro una situazione dello spirito pubblico sempre più preoccupato e tale da far temere nuovi e più gravi incidenti, per il permanente stato di acuta tensione fra i partiti locali, ove un radicale provvedimento non stabilisca prontamente il principio d'autorità ed il rispetto della legge, eliminando le cause dei contrasti.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere sollecitamente alla riorganizzazione dei servizi ed alla sistemazione finanziaria, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

Ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta Firma di V. M.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Adernò in provincia di Catania è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Spano Gaetano è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza dell'11 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lovere in provincia di Bergamo.

SIRE,

Un'inchiesta fatta eseguire dal Prefetto ha accertato gravissimi abusi compiuti nella gestione del dazio consumo del Comune di Lovere a favore di una cooperativa della quale fanno parte vari amministratori comunali.

Mentre ulteriori indagini stavano per essere disposte per stabilire con precisione altre irregolarità segnalate dal Commissario inquirente sul funzionamento dell'amministrazione, dodici consiglieri sui 20 assegnati al Comune presentavano le dimissioni; e poichè altri due consiglieri si erano dimessi in precedenza e tre sono da tempo emigrati, il Consiglio comunale avendo perduto oltre i due terzi dei suoi componenti, venne a trovarsi nell'impossibilità di funzionare. Il Prefetto ha dovuto pertanto assicurare la continuità dei servizi mediante un suo commissario.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico nel Comune, anche per l'agitazione determinata nella cittadinanza nell'accertamento delle suindicate irregolarità, non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. Commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lovere in provincia di Bergamo è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Baroschi cav. uff. Pompeo è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 4 gennaio 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Candelara in provincia di Pesaro.

SIRE,

I dissensi che subito dopo le elezioni si manifestarono fra gli amministratori del comune di Candelara hanno reso assai stentata e difficile la vita dell'Amministrazione, la cui azione deficiente, e spesso negativa, ha gravemente compromesso la gestione della civica azienda.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha infatti messo in evidenza il deplorevole disordine degli uffici, la disorganizzazione dei servizi, l'assoluta incuria nella tutela degli interessi e dei beni del Comune, l'irregolare gestione del dazio e la gravissima situazione finanziaria dell'ente.

Intanto, sempre a causa degli accennati dissensi, sette consiglieri hanno presentato le dimissioni ed in seguito al decesso di altro consigliere l'Amministrazione, ridotta a 7 componenti, è nell'impossibilità di funzionare e di provvedere alla surrogazione del sindaco, pure dimissionario.

Poichè lo stato di viva eccitazione esistente nella popolazione per riflesso dei contrasti manifestatisi fra gli amministratori sconsiglia la convocazione dei comizi per le elezioni suppletive, ed essendo, d'altronde, necessario ed urgente provvedere al riassetto dlla civica azienda, si rende indispensabile provvedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta Firma della M. V.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Candelara in provincia di Pesaro è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giuseppe Rossi è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro

AVVISO.

Si previene il pubblico che il Banco di Napoli, per intercedut accordi, a norma dell'art. 9 del testo unico di leggi sugli Istituti di emissione approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, eserciterà a mezzo della propria filiale di Trento e della propria Agenzia di Zara la rappresentanza del Banco di Sicilia, e per l'effetto procederà al baratto dei biglietti emessi dall'Istituto rappresentato, nei modi determinati dall'art. 8 del detto testo unico. Inoltre opererà il cambio degli altri titoli che il Banco di Sicilia ha facoltà di emettere, in forza del sopracitato testo unico di leggi.

* * *

2° avviso.

Giusta l'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 concernente il servizio dei buoni del tesoro quinquennali nominativi;

SI NOTIFICA

che il buono nominativo del tesoro 5 % quinquennale n. 561, di L. 2500, di 3ª emissione intestato ad Ottonelli Angelo minore sotto la patria podestà del padre Ottinelli Antonio, doveva invece intestarsi ad Ottonelli Placido Angelo minore sotto la patria potestà del padre Ottonelli Angelo Antonio, e ciò in base alla attestazione giurata innanzi la R. pretura di Como, 2° mandamento il giorno 22 febbraio 1923.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà al rimborso del riferito buono perchè scaduto, nelle mani del sig. Ottonelli Placido Angelo di Angelo Antonio, ora maggiorenne.

Roma, 3 marzo 1923.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO

Il giorno 10 corrente, in Spineto, provincia di Alessandria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 13 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	126 46	Dinari	—
Londra	98 51	Corone jugoslave	—
Svizzera	390 41	Belgio	109 50
Spagna	325 25	Olanda	8 28
Berlino	0 103	Pesos oro	17 675
Vienna	0 03	Pesos carta	7 775
Praga	62 75	New York	20 93

Oro 403 85

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	76 68	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo		
5 % netto	86 28	—

* * *

Corso medio dei cambi
del giorno 14 marzo 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	126 99	Dinari	—
Londra	98 47	Corone jugoslave	—
Svizzera	390 —	Belgio	109 50
Spagna	—	Olanda	8 28
Berlino	0 1041	Pesos oro	17 70
Vienna	0 03	Pesos carta	7 80
Praga	62 —	New York	20 92

Oro 403 65

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	76 55	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 21	—

INSERZIONI

Società delle ghiacciaie riunite dell'Eritrea

Capitale L. 200.000

SEDE IN MASSAUA

CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nell'Ufficio di Amministrazione in Napoli, via Colonnello Lahalle (Arenaccia) il giorno 10 aprile 1923 alle ore 11 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 17 aprile 1923, alla medesima ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Elezioni di amministratori.
4. Nomina del Collegio sindacale per l'esercizio 1923.
5. Retribuzione al Collegio dei sindaci per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci
1. Modifica dell'art. 25 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale in Massaua o presso l'Ufficio di Amministrazione in Napoli, via Colonnello Lahalle (Arenaccia).

Il deposito delle azioni effettuato per la prima assemblea sarà valido per la seconda, quando i titoli non siano stati ritirati, e saranno ammessi a questa seconda riunione anche quegli azionisti che avranno depositato nei luoghi sopra indicati le loro azioni 5 giorni prima della data di seconda convocazione.

I signori azionisti intestatari di azioni nominative possono intervenire all'assemblea senza bisogno di effettuare alcun deposito.

Napoli, 4 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10257 — A pagamento.

"IL PROGRESSO"

Società cooperativa tra ferrovieri per la costruzione di case popolari ed economiche

ROMA

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria della cooperativa che avrà luogo domenica 8 aprile 1923 alle ore 8,30 ant., nella sala del Collegio dei parrucchieri, via Cavour, n. 370 (presso Piazza delle Carrette).

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente.
2. Relazione del Consiglio.
   Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Elezioni dei sindaci.
5. Perequazione costo costruzioni.
6. Varie.

N. B. — Occorrendo la seconda convocazione avrà luogo un'ora dopo della prima.

Le votazioni verranno fatte secondo le disposizioni previste dall'art. 43 dello statuto sociale.

Per il Consiglio d'amministrazione.
Il presidente
Chierichetti Alessandro.

11785 — A pagamento.

Società Opitergina per la fabbricazione e vendita ghiaccio

SEDE IN ODERZO

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale straordinaria

I soci sono convocati pel giorno 11 aprile 1923 alle ore 10, nei locali del signor Paolo Vizzotto in Oderzo, in prima convocazione; andando deserta la prima convocazione, la seconda avrà luogo nello stesso giorno alle ore 15, a termini dello statuto, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Nomina di un amministratore a sostituzione di uno dimissionario.
3. Nomina del personale d'Amministrazione.

Oderzo, 9 marzo 1923.

Il presidente
Ecler Evaristo.

10682 — A pagamento.

CASSA DI LIQUIDAZIONE per gli affari a termine in merci alla Borsa di Trieste

Società per azioni

Gli azionisti della suddetta Società sono convocati al X Congresso generale ordinario che si terrà il giorno di giovedì 5 aprile 1923, alle ore 17 nella sede della spett. Banca commerciale triestina a Trieste, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Rapporto dei revisori.
3. Elezioni del Consiglio d'amministrazione per il biennio 1923-924.
4. Elezione di due revisori e di due revisori sostituti per l'anno 1923 e fissazione del loro compenso.
5. Eventuali.

Il deposito delle azioni potrà effettuarsi sino a tutto il 28 del corrente mese di marzo presso la spett. Banca commerciale triestina.

Trieste, 6 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

11107 — A pagamento.

Società anonima Miniere carbonifere dell'Italia centrale

In liquidazione

Capitale sociale Lit 2.500.000 interamente versato

SEDE IN MILANO
Piazza Missori, n. 2

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 5 aprile 1923 alle ore 11 in Milano piazza Missori, n. 2 ed in mancanza del numero legale, per il giorno 20 aprile 1923, alla stessa ora e nello stesso luogo per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e dei sindaci.
2. Presentazione, discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 5 gennaio 1923.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.
4. Eventuali e varie.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare le azioni non più tardi del giorno 30 marzo 1923, presso la Banca bergamasca di depositi e conti correnti, sede di Milano via Filodrammatici, 14, o presso la sede della liquidazione, piazza Mis-

sori, n. 2, e qualora andasse deserta la prima adunanza per mancanza di numero legale, il deposito delle azioni potrà effettuarsi entro il 15 aprile successivo.

Milano, 10 marzo 1923.

Il liquidatore
dott. Gian Gregorio Saporito.

11036 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI

Cappellificio "La Familiare"

Sede in Montevarchi

CONVOCAZIONE D'ASSEMBLEA

I signori azionisti sono convocati per il giorno 4 aprile 1923. alle ore 15, in assemblea ordinaria che avrà luogo in Firenze, presso lo studio del sig. rag. Nocentini cav. Alberto, via Martelli n. 7, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 gennaio 1923 e repartizione utili.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923-924.
5. Emolumento ai sindaci.
6. Varie e eventuali.

Potranno intervenire all'adunanza i possessori di azioni nominative inscritte sul libro dei soci o loro rappresentanti.

Nel caso in cui l'adunanza andasse deserta per mancanza di numero legale, l'assemblea resta fissata per la seduta di seconda convocazione pel giorno 19 aprile, ore 10, in Firenze, nello stesso luogo, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Montevarchi, 8 marzo 1923.

Soc. an. Cappellificio « La Familiare »
Il consigliere delegato
Angelo Masini.

10529 — A pagamento.

Credito Bancario Popolare

Società anonima cooperativa

Venezia

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il 4 aprile 1923, alle ore 15, nel salone superiore del teatro Italia, Venezia, San Leonardo, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio del 2° esercizio, delle relazioni del Consiglio e dei Sindaci e deliberazioni relative.
2. Determinazione del numero dei consiglieri per l'esercizio in corso.
3. Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
4. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti.

Occorrendo la seconda convocazione, questa viene sin da ora fissata per il 24 aprile 1923, alle ore 15, nello stesso locale.

Per il consiglio d'amministrazione
G. Sandroni
presidente.

11011 — A pagamento.

Società delle Ghiacciaie della Libia

Capitale Lire 350.000

SEDE IN TRIPOLI

Convocazione di assemblea generale ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria nell'ufficio di amministrazione in Napoli, via Colonnello Lahalle (Arenaccia) il giorno 10 aprile 1923, alle ore 12, in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 17 aprile 1923, alla medesima ora in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922, e relative deliberazioni.
3. Elezione di amministratori.
4. Nomina del Consiglio sindacale per l'esercizio 1923
5. Retribuzione al Collegio dei sindaci per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Modifiche agli articoli 18 e 28 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale in Tripoli, Piazza Mercato della Legna, sia in Napoli, via Colonnello Lahalle (Arenaccia), sia presso la sede del Banco di Roma in Tripoli e Napoli per ritirarne carta di ammissione con facoltà di rappresentanza a norma dell'art. 24 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni effettuato per la prima assemblea sarà valido anche per la seconda, quando i titoli non siano stati ritirati e saranno ammessi a questa seconda riunione anche quegli azionisti che avranno depositato presso gli Istituti e nei luoghi sopra indicati le loro azioni cinque giorni prima della data di seconda convocazione.

I signori azionisti intestatari di azioni rispettivamente possono intervenire all'assemblea senza bisogno di effettuare alcun deposito.

Napoli, 5 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

10258 — A pagamento.

UNIONE ITALIANA CEREALI

MILANO

Società anonima immobiliare

Capitale L. 598.500 - interamente versato

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per mercoledì 4 aprile prossimo, alle ore 14,30, nella sede sociale di piazza Mercanti n. 11, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale da L. 598.500 a L. 1.600.000
2. Modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Occorrendo, la seconda convocazione è fissata per il giorno successivo, giovedì 5 aprile, con lo stesso ordine del giorno e nemedesimo luogo ed ora.

Milano, 10 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11284 — A pagamento.

Società anonima "Volturno"

CAPUA

Avviso di convocazione
di assemblea straordinaria

Gli azionisti della Società anonima « Volturno » sono pregati di intervenire all'assemblea straordinaria che si terrà nella sede della Società, sita in Capua Viale della stazione, nel giorno quattro aprile p. v, alle ore 12, in prima convocazione, e alle ore 14 in seconda convocazione, per provvedere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Surroga di liquidatori dimissionari.
2. Eventuale riduzione ad uno degli stessi.

Per intervenire all' assemblea il deposito delle azioni dovrà essere eseguito almeno quattro giorni prima della convocazione presso la cassa sociale.

Per il Consiglio d'amministrazione
il consigliere delegato
Michele Pasca.

11364 — A pagamento.

Cooperativa braccianti

CESENA

via Guido Marinelli numero 16

Sede propria

I soci della Cooperativa sono invitati di intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci che si terrà lunedì 2 aprile 1923, alle ore 9 ant., nei locali della sede sociale, via Guido Marinelli n. 16, per trattare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci.
2. Bilancio consuntivo 1922.
3. Nomina delle cariche sociali. Nomina dei sindaci.

Qualora l'assemblea non riuscisse valida per mancanza del numero legale, il presente avviso servirà anche per l'adunanza di 2ª convocazione che avrà luogo la domenica prossima 8 aprile, all'ora medesima e negli stessi locali ed ogni deliberazione presa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 19 dello statuto sociale:

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci - purchè non amministratori - solo nel caso siano assenti dal paese o infermi.

Cesena, 9 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11370 — A pagamento

Società anonima Agostino Carozzi

in liquidazione

Capitale sociale L. 600.000 interamente versato

MILANO

I signori azionisti dell'anonima Agostino Carozzi, in liquidazione sono convocati per l'assemblea generale straordinaria che avrà luogo a Milano, presso il liquidatore, via S. Clemente, n. 2, alle ore 11, del giorno 5 aprile 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1 Approvazione del rendiconto del liquidatore e delibera di chiusura della liquidazione.

2. Provvedimenti relativi.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso il liquidatore entro il giorno 20 corrente mese.

Milano, 12 marzo 1923.

Il liquidatore
Carozzi Alfredo.

11445 — A pagamento.

Società dei Sylos di Venezia

SEDE IN VENEZIA

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 5 aprile, alle ore 11, in Venezia, negli uffici sociali, San Marco, Calle Larga, n. 410, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e fissazione del dividendo.
4. Nomina di quattro consiglieri d' amministrazione in luogo degli uscenti signori: gr. uff. Giulio Coen, cav. Vittorio Friedenberg, comm. Angelo Gino Toso, comm. Massimo Rietti, e conferma dei signori: comm. Mario Treves de' Bonfili e comm. ing. Giancarlo Stucky.
5. Nomina del Collegio sindacale.
6. Fissazione della retribuzione del Collegio sindacale per lo esercizio 1922.

Qualora l'assemblea andasse deserta, la seconda convocazione seguirà nello stesso luogo e nella stessa ora il giorno 12 aprile.

Il deposito delle azioni al portatore e dei certificati nominativi dovrà effettuarsi a tutto il 30 marzo per l'intervento all'assemblea di prima convocazione, ed a tutto il 6 aprile per quella in seconda convocazione, presso le sedi del Credito italiano di Genova, Milano, Roma, Torino e Venezia, e presso i signori Alberto Treves e C. in liquidazione in Venezia.

I depositi fatti per intervenire alla prima adunanza saranno fermi e validi anche per intervenire alla seconda assemblea del 6 aprile.

Il Consiglio d'amministrazione.

11468 — A pagamento.

Fabbrica Italiana Prodotti Alimentari Sole

Società anonima

Capitale L. 75.000

SEDE IN TORINO

Convocazione dell'assemblea generale
ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 4 aprile p. v., nei locali della sede in via Guicciardini n. 1, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

Per l'assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
5. Nomina del Consiglio d'amministrazione
6. Nomina del Collegio sindacale pel 1923 e determinazione delle retribuzioni.

Per l'ssemblea straordinaria:

Provvedimenti in ordine al disposto dell'art. 146 del Codice di commercio.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare entro il giorno 29 marzo nella Cassa della Società le azioni, ritirandone il certificato di ammissione all'assemblea.

Torino, 13 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11581 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Compagnia dell'Acquedotto Nicolay

GENOVA

Capitale sociale L. 5.900.000 tutto versato

Gli azionisti della Società anonima Compagnia dell'Acquedotto Nicolay con sede in Genova, sono convocati in assemblea generale straordinaria pel giorno 4 aprile p. v., alle ore 14, presso la sede sociale, Via San Giuseppe, n. 35, p. p., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Aumento capitale.
4. Modificazione degli articoli 5 e 25 dello statuto sociale.

In caso di seconda convocazione questa avrà luogo il giorno 5 successivo, alla stessa ora e nel medesimo locale, ed i presenti delibereranno in qualsiasi numero sugli oggetti di cui nel sopradescritto ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea l'azionista deve presentare nei tre giorni precedenti a quello della riunione le sue azioni all'ufficio della Società, ritirando un certificato che gli servirà per l'ammissione all'assemblea.

Genova, 12 marzo 1923.

L'amministratore delegato
Emilio Borzino.

11597 — A pagamento.

Società anonima mineraria sarda
« NIU ESPIS »

In liquidazione

SEDE IN SASSARI

Capitale sociale L. 3.000.000 - versato L. 1.600.000

Avviso di convocazione di assemblea

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 15 aprile 1923, ad ore 17, nella sede sociale in Sassari, Colle Cappuccini viale Caprera, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.
2. Deliberazioni sulla liquidazione.

Qualora in detto giorno non si avesse il numero legale degli azionisti l'assemblea resta convocata per il giorno 20 aprile 1923, nello stesso luogo ed ora e saranno valide le deliberazioni qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sassari, 10 marzo 1923.

Il liquidatore
avv. Riccardo Marrosu.

11593 — A pagamento.

Società anonima elettro Villa-Bianzone

SEDE IN VILLA TIRANO

Capitale L. 90 000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 8 aprile 1923, alle ore 14, nella sala sociale in Villa di Tirano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci al bilancio 1922
3. Bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina delle cariche sociali: e cioè di tre consiglieri, di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero legale, dopo due ore l'adunanza passa in seconda convocazione senza altro avviso.

Villa di Tirano, 13 marzo 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Pianto Giacomo.

11588 — A pagamento

Società anonima cooperativa italiana fratellanza sarti

TORINO - Corso Vinzaglio, n. 7

Avviso di convocazione

1. A norma dell'art. 35 dello statuto sociale, i signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 4 aprile 1923, alle ore 14, nel salone della Camera di commercio, in via Ospedale n. 28, Torino, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

A) Modifiche allo statuto sociale (articoli 6, 7, 11, 12 e 38, riguardanti aumento del capitale sociale).

Qualora l'assemblea straordinaria non fosse in numero legale per le modifiche statutarie, a norma dell'art. 43 dello statuto sociale e dell'art. 158 del Codice di commercio, l'assemblea si riterrà convocata in seconda adunanza per domenica 8 aprile, alle ore 14, nello stesso locale.

Dopo un'ora dalla seconda convocazione, l'assemblea si riterrà convocata in terza adunanza e le deliberazioni saranno valide qualunque sia il numero dei presenti.

2. A norma dello stesso art. 35 dello statuto sociale, i signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 8 aprile, alle ore 11, nel salone della Camera di commercio, in via Ospedale n. 28, Torino, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

A) Relazione del Consiglio d'amministrazione.

B) Relazione del Collegio sindacale.

C) Presentazione del bilancio al 31 gennaio 1923, discussione e deliberazioni in merito.

D) Determinazione dell'indennità di rappresentanza al presidente del Consiglio, del compenso agli amministratori e della retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923-24.

E) Nomina di tre sindaci effettivi in surrogazione dei signori Saita cav. rag. Angelo, Aloi cav. uff. prof. Rocco, Gobbi Mario, rieleggibili e di due sindaci supplenti in surrogazione dei signori Cantarini Giovanni e Zerbo Carlo, rieleggibili. Nomina di un consigliere della Cassa di previdenza in sorrogazione del sig. Giacosa Ambrogio. Nomina di un amministratore in surrogazione del signor Rognoni Carlo, dimissionario e rieleggibile.

F) Incameramento azioni.

Torino, 8 marzo 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione
Giacomo Tabor.

11769 — A pagamento

SOCIETA' PER LE FERROVIE DEL TICINO

Società anonima

Capitale L. 7.500.000

SEDE IN MILANO

A rettifica dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale precedentemente pubblicato, si avverte che la eventuale seconda convocazione è indetta, anzichè pel giorno 12 aprile prossimo pel giorno 14 aprile alle ore 10, nel luogo e coll'ordine del giorno indicati nell'avviso suddetto.

Milano, 15 marzo 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

11845 — A pagamento.

Società anonima cooperativa

Unione imprenditori varesini

VARESE

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati pel 2 aprile p. v., ore 10, presso lo studio del cav. Giovanni Rava in Varese, piazza San Vittore n. 1, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Scioglimento anticipato della società.
3. Nomina di tre liquidatori.
4. Eventuali.

Il Consiglio d'amministrazione.

11034 — A pagamento.

Società Anonima Automobili Diatto

TORINO

Modificazione da apportarsi all'inserzione di convocazione d'assemblea generale indetta per il 31 marzo 1923.

N. 3: testo inviato:

Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.

da sostituirsi con il seguente:

N. 3: Presentazione della situazione contabile al 31 dicembre 1922.

Il Consiglio d'amministrazione.

11750 — A pagamento.